COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 55 **Reg. Generale n.** 365

Del 30-12-2020

OGGETTO:	**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE. - ANNO 2020.**

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le risorse destinate ad incentivare il Fondo per le risorse decentrate vanno quantificate alla luce del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del summenzionato CCNL e risultano suddivise in:

1. risorse STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza stabilità e continuità" e che quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
2. risorse VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs 165/2001 e ss. mm. ed ii., in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007);

RILEVATO, quindi, che occorre procedere alla costituzione iniziale del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopra citate e che alcune voci possono essere esattamente quantificate esclusivamente in corso o a fine anno (es. fondi specifici di legge);

RILEVATO che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i cogenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006. n.296;

DATO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le

risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004";

VISTO l'art. 67 comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, che prevede che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

VISTO l'art. 68 comma 1 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che tra l'altro prevede che: "Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile";

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, che in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha statuito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

VISTO l'Orientamenti Applicativi ARAN Comparto Funzioni Locali N. 45/2019;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2019;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

RILEVATO che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

RITENUTO pertanto, dover procedere, alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020;

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

VISTI i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 243-bis comma 8 lett. d) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006. n. 296;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m i.;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **COSTITUIRE,** il Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2020 agli utilizzi previsti dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **DI DARE ATTO** che, risultano indisponibili le risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; il cui utilizzo è vincolato;

3. **DI DARE ATTO** che in conformità all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le risorse decentrate disponibili per l'anno 2020, calcolate ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, ammontano ad **€ 22.695,81**:
 - Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 pari ad **€ 20.948,61**;
 - Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2020 **€ 1.747,20**, che non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;

 come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. **DI DARE ATTO** che, così come nella presente determinazione rappresentato, il Fondo risorse decentrate 2020 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

5. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

6. **DI DARE ATTO** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2020, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

7. **DI DARE ATTO** che l'Ente potrà, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;

8. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la relativa certificazione;

9. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

10. **DI TRASMETTERE** copia della presente, per opportuna conoscenza, alla delegazione di parte datoriale di questo Ente;

11. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;

12. **DI PUBBLICARE** il presente atto nelle forme e nei termini di legge.

Il Responsabile Area Finanziaria
Cernuto Giuseppa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità tecnica e contabile:

☒ Favorevole
☐ Non favorevole

Mojo Alcantara, 30/12/2020

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
(Cernuto Giuseppa)